



**PROTOCOLLO D'INTESA PER IL DEPOSITO
DELL'ACCORDO RAGGIUNTO A SEGUITO DI CONVENZIONE
DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

Deposito Accordo

Gli avvocati depositano l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita (**in originale** e con una copia per l'Ufficio), presso la Segreteria della Procura della Repubblica al Piano Terra del Palazzo di Giustizia - Stanze n. 12-16 ter - 11 (In attesa di eventuali indicazioni per l'invio telematico).

In caso di presenza di figli minori il deposito deve avvenire entro 10 giorni dal perfezionamento dell'accordo.

La Segreteria iscrive l'Accordo in un Registro cartaceo (in attesa di eventuali indicazioni per l'utilizzo telematico) attribuendo un numero di protocollo progressivo.

Ad eventuale richiesta degli avvocati, viene rilasciata un'attestazione di avvenuto deposito (previo versamento del relativo diritto di certificato).

Documentazione da allegare

- Fotocopia dei documenti d'identità
- Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio
- Certificato di stato di famiglia e di residenza di entrambi i coniugi

- Inoltre, in caso di divorzio: copia autentica dell'atto di separazione (Sentenza, Provvedimento di omologa, Accordo di separazione raggiunto a seguito di Negoziazione Assistita; Accordo di separazione concluso davanti all'Ufficiale dello Stato Civile)
- In caso di modifica di precedenti condizioni: copia autentica dell'atto contenente le condizioni stesse
- **In presenza di figli minori, maggiorenni non economicamente autosufficienti, incapaci o portatori di handicap grave:** ove non sia indicata nel testo dell'accordo la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, dichiarazioni dei redditi dei coniugi relative all'ultimo triennio
- E' infine opportuno allegare una **scheda di sintesi** per individuare la tipologia dell'atto (all. A)

Provvedimenti del Procuratore della Repubblica

In assenza di figli minori, maggiorenni non economicamente autosufficienti, incapaci o portatori di handicap grave, quando il Procuratore della Repubblica non ravvisi irregolarità, **entro cinque giorni** dal deposito dell'Accordo **rilascia il nullaosta** dandone contestuale comunicazione agli avvocati, via mail ordinaria o via fax (in attesa di eventuali indicazioni per l'invio via PEC).

La Procura della Repubblica provvederà ad unire il provvedimento di nulla-osta all'originale dell'accordo, in modo da formare un unico documento.

In caso di irregolarità sanabili contenute nell'Accordo, il Procuratore della Repubblica, **entro cinque giorni dal deposito,** assegna alle parti, con comunicazione inviata via mail ordinaria o via fax, un **termine** per sanarle e, **entro cinque giorni** dalla avvenuta regolarizzazione, **rilascia il nullaosta,** con le modalità sopra-indicate, dandone comunicazione agli avvocati via mail ordinaria o via fax (in attesa di eventuali indicazioni per l'invio via PEC).

Ricevuta la comunicazione del nullaosta, gli avvocati ritirano l'originale dell'Accordo munito del nullaosta e ne trasmettono una copia da loro stessi autenticata, **entro dieci giorni dal ritiro,** all'Ufficiale dello Stato Civile mediante deposito o via PEC.

L'omessa trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile entro il termine di 10 giorni dal ritiro, comporta a carico degli avvocati la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 6, 4° comma, **che viene irrogata dal Comune.**

In caso di irregolarità non sanabili o non regolarizzate entro il termine assegnato, il Procuratore della Repubblica **nega il nullaosta** (per mancanza delle condizioni di procedibilità).

In caso di rigetto l'accordo potrà essere ripresentato.

In presenza di figli minori, maggiorenni non economicamente autosufficienti, incapaci o portatori di handicap grave, quando il Procuratore della Repubblica ravvisa irregolarità (formali), assegna alle parti, dandone comunicazione via mail ordinaria o via fax, un termine per sanarle e, a regolarizzazione avvenuta, procede all'esame del merito.

Viceversa, se tali irregolarità non sono sanabili o non sono state sanate entro il termine concesso, il Procuratore della Repubblica dichiara l'improcedibilità e non autorizza l'Accordo.

In caso di rigetto l'accordo può essere ripresentato.

In presenza di figli minori, maggiorenni non economicamente autosufficienti, incapaci o portatori di handicap grave, quando il Procuratore della Repubblica ravvisa la necessità di ricevere ulteriori informazioni o chiarimenti sulla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi ai fini della valutazione della rispondenza degli accordi all'interesse dei figli, assegna alle parti, dandone comunicazione via mail ordinaria o via fax, un termine per inviare le ulteriori informazioni o i chiarimenti ritenuti necessari

Una volta superata tale valutazione preliminare:

A) il Procuratore della Repubblica, se ritiene l'Accordo rispondente all'interesse dei figli, **entro cinque giorni** dal deposito dell'accordo, o dalla scadenza del termine concesso per l'invio di ulteriori informazioni e chiarimenti forniti dalle parti, concede l'autorizzazione dandone contestuale comunicazione agli avvocati via mail ordinaria o via fax (in attesa di eventuali indicazioni per l'invio telematico).

La Procura della Repubblica provvederà ad unire il provvedimento di autorizzazione all'originale dell'accordo, in modo da formare un unico documento.

Una volta ricevuta la comunicazione del rilascio dell'autorizzazione, gli avvocati ritirano l'originale dell'Accordo con pedissequa autorizzazione e ne trasmettono una copia, da loro stessi autenticata, **entro dieci giorni dal ritiro** all'Ufficiale dello Stato Civile per la conseguente trascrizione/annotazione, mediante deposito o via PEC.

L'omessa trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile entro tale termine, comporta a carico degli avvocati la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 6, 4° comma, **che viene irrogata dal Comune.**


B) il Procuratore della Repubblica, se ritiene l'Accordo **non rispondente all'interesse dei figli, non concede l'autorizzazione motivando il parere negativo** e trasmette, **entro cinque giorni** dal deposito dell'accordo, o dalla scadenza del termine concesso per l'invio di ulteriori informazioni e chiarimenti forniti dalle parti, il provvedimento di diniego – motivato – agli avvocati, via mail ordinaria o via fax (in attesa di eventuali indicazioni per l'invio telematico), **nonché lo trasmette al Presidente del Tribunale** unitamente all'originale dell'intero Fascicolo.

Tutte le comunicazioni a mezzo mail ordinaria o via fax saranno eseguite dalla Segreteria agli indirizzi espressamente indicati dagli avvocati nell'accordo.

Pordenone, 10 luglio 2017


Il Presidente dell'Ordine
degli Avvocati di Pordenone

Avv. Rosanna Rovere



Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Pordenone

Dott. Raffaele Tito



SCHEDA DI SINTESI

SCHEDA DI SINTESI DELL'ACCORDO RAGGIUNTO A SEGUITO DI
CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Legge 10 novembre 2014, n. 162

TRA

..... C.F.

Avvocato PEC

PEO

E

..... C.F.

Avvocato PEC

PEO

in data

per la soluzione consensuale di:

- separazione,
- divorzio:
 - cessazione degli effetti civili del matrimonio,*
 - scioglimento del matrimonio*
- modifica delle condizioni di separazione o del divorzio

con figli

- minorenni,
- maggiorenni incapaci,
- maggiorenni economicamente non autosufficienti,
- maggiorenni portatori di handicap.

senza figli: minorenni, maggiorenni incapaci, maggiorenni economicamente non autosufficienti, maggiorenni portatori di handicap.

con patti di trasferimento patrimoniale

senza patti di trasferimento patrimoniale

Accordo presentato alla Procura della Repubblica di Pordenone in data

dall'avv.in proprio e su delega dell'avv.....che autorizza anche il ritiro dello stesso.

F.to avv.

F.to avv.